

Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 31 luglio 2025, n. 2496 - Savasta, pres.; Dato, est. - Altobrando S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.

Con nota del 4 agosto 2023 la società ricorrente ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare avente potenza di picco pari a 45.12 MWp e una potenza nominale di 39.76 MW, e relative opere di connessione alla RTN, denominato "Altobrando", sito in agro di Caltagirone; il progetto è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed è infatti qualificato come opera di "pubblica utilità", "indifferibile ed urgente", ai sensi degli artt. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e 7-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

L'impianto costituisce, invero, un'opera strategica ai fini dell'implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006, essendo incluso nell'elenco di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (punto 1.2.1).

In data 18 settembre 2023, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'avviso al pubblico, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento; la fase di consultazione del pubblico è terminata, dunque, in data 18 ottobre 2023.

Sennonché, lamenta l'esponente, a partire da tale momento, si è registrato un ingiustificato stallo nel procedimento *de quo*, non essendo stato ancora acquisito il parere di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con la conseguenza che oggi, a distanza di quasi due anni dalla data di pubblicazione della documentazione inerente al progetto e del relativo avviso al pubblico, il procedimento, per ragioni in alcun modo riconducibili a una condotta inerte della società proponente, risulta in perdurante "istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC".

La società ricorrente, dunque, in considerazione del carattere perentorio dei termini previsti dall'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha chiesto al Tribunale adito di accertare l'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione resistente, condannando quest'ultima a provvedere.

1.1. Si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, presente il difensore della società ricorrente nonché l'Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con unico articolato motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di *Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell'effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III.*

Per la società ricorrente, in sintesi, l'obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in tale procedura, discendono anzitutto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, che detta una precisa scansione temporale per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006; il Giudice Amministrativo si è pronunciato in ordine alla perentorietà dei termini di legge, accertando l'illegittimità del contegno inerte del Ministero dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica nell'ambito della procedura ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006.

A nulla rileverebbe il fatto, secondo l'esponente, che le Amministrazioni competenti siano chiamate a pronunciarsi su un gran numero di procedimenti, posto che tale elemento integra una mera questione organizzativa interna, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti.

Inoltre, una deroga alla natura perentoria dei termini non potrebbe desumersi neppure dall'introduzione del criterio di priorità della trattazione delle istanze di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006.

Secondo la deducente anche la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare il ruolo centrale che i provvedimenti autorizzatori in materia ambientale assumono nell'ordinamento in vista della realizzazione di impianti F.E.R. permeati da un *favor* euro-unitario; in particolare, la Corte Costituzionale - sia pur in ambito di rilascio del PAUR, ma con enunciazione di principi che si attagliano anche al caso che ci occupa - ha osservato che il procedimento per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili [...] è ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» ed è volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo», in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha espressamente riconosciuto che lo spirare del termine perentorio di conclusione del procedimento, nonché la perdurante inerzia amministrativa, protratta anche successivamente al sollecito inviato dalla parte istante, conducono al positivo accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione responsabile del rilascio del provvedimento di VIA richiesto.

Per l'esponente, in relazione al caso in esame emerge che tutti i termini perentori fissati dalla legge per la definizione della procedura di VIA risultano illegittimamente disattesi.

A seguito dell'istanza, infatti, l'Amministrazione procedente sebbene abbia avviato correttamente e doverosamente il procedimento, ha poi illegittimamente causato l'arresto dello stesso, senza provvedere allo svolgimento dell'istruttoria preordinata alla definizione della procedura.

Tale condotta obiettivamente inerte (in particolare della Commissione tecnica), lamenta l'esponente, costituisce un arbitrario e ingiustificato rifiuto di esercitare il potere di cui l'Amministrazione resistente è titolare, in frontale violazione dei termini perentori previsti dall'art. 25, del decreto legislativo n. 152/2006.

Inoltre, argomenta la parte ricorrente, l'obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, discendono anche dai principi generali dell'azione amministrativa codificati dall'art. 2 della L. n. 241/90; invero, per effetto della presentazione dell'istanza sorge in capo all'Amministrazione competente l'obbligo a provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990.

Il contegno inerte delle Amministrazioni resistenti, quindi, configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento in violazione dell'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990, posto che una volta avviato un procedimento autorizzatorio - come correttamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fatto - l'Amministrazione procedente è tenuta a concluderlo, obbligo che nel caso in esame non è stato ottemperato.

Inoltre, osserva la deducente, l'inerzia serbata dall'Amministrazione resistente risulta lesiva del principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., donde l'illegittimità della condotta inerte mantenuta.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 della L. n. 241/1990 sottopone l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, vietando l'aggravamento del procedimento se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; in quest'ottica l'art. 6, comma 1, lett. b), della medesima legge impone al responsabile del procedimento di adoperarsi al fine di «*adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria*».

In definitiva, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, in particolare, di accogliere il ricorso e per l'effetto di:

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione Tecnica PNRRPNIEC a fronte dell'istanza di VIA ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 presentata dalla società e, in particolare, della condotta concretatasi nell'omesso rilascio degli atti e provvedimenti di competenza ai fini del provvedimento di VIA e, per l'effetto, per aver impedito la conclusione del procedimento;

- condannare il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione Tecnica a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 D.Lgs. n. 152/2006 e, nella specie, a concludere il procedimento.

2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appreso specificati.

2.1. In termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un "silenzio" che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell'Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l'esercizio di pubblici poteri, e quindi l'avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile

in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempiuto da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo prescindendo dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703; cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 6 maggio 2025, n. 197).

Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempiuto dell'amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).

Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).

Fermo l'obbligo giuridico di provvedere stabilito - in termini generali - dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo "*tempi e [...] modalità previsti per i progetti*" ex artt. 8, comma 2 *bis*, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; peraltro, l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che "*Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*".

Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 maggio 2025, n. 891; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 aprile 2025, n. 310; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2501).

2.2. In ordine alla previsione dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, circa i c.d. progetti prioritari, in uno alla circostanza della numerosità delle procedure pendenti, il Collegio rileva che - secondo condiviso e robusto indirizzo interpretativo - è da escludere una ricostruzione ermeneutica che implichi la sostanziale *interpretatio abrogans* delle previsioni normative afferenti ai termini procedurali per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell'art. 25, comma 7, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.A.R. Toscana, sez. II, 9 gennaio 2025, n. 10; T.A.R. Marche, sez. I, 27 settembre 2024, n. 762; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16 luglio 2024, n. 932; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670; T.A.R. Sardegna, sez. II, 3 giugno 2024, n. 436).

Resta, dunque, ferma la surrichiamata previsione ordinamentale dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento, come preordinata ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere (cfr., *ex plurimis*, cit. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 aprile 2025, n. 310; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 aprile 2024, n. 2204).

Neppure riveste valenza giustificativa, al riguardo, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti: si tratta, infatti, di una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti. In definitiva, le difficoltà organizzative rappresentate dall'Amministrazione non possono legittimare una deroga generalizzata ai predetti termini, definiti dalla legge perentori (cfr. cit. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670 ed ivi

precedenti giurisprudenziali).

Invero, la presentazione di un elevato numero di domande in un breve lasso di tempo deve essere fronteggiata con idonee misure organizzative che garantiscano la “tenuta del sistema”, non certamente attribuendo portata recessiva alla previsione normativa di cui all’art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; difatti, un risultato ermeneutico certamente da evitare è quello di una sostanziale disapplicazione delle norme che prevedono i generali termini di scansione del procedimento amministrativo, le quali presidiano a valori sistematici fondamentali quali la certezza dei tempi di definizione delle vicende amministrative (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745).

2.3. Appare opportuno osservare, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), che *“le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente”* (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono *“ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”*, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).

2.4. Nel caso in esame, va osservato che la società ricorrente ha proposto le domande in epigrafe solo nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza avanzare domande nei confronti dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, ai quali il ricorso è stato notificato per finalità meramente notiziali (*“dandone notizia”*). E’, pertanto, con riferimento alle proposte domande che la decisione sul ricorso in esame deve intervenire, nei termini che seguono.

In ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione, nonostante il decorso dei termini di legge, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato e deve essere ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre entro il termine di trenta (30) giorni - decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale) di adottare - entro il termine di cento (100) giorni dalla scadenza di quello appena visto - il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (cfr. *supra*).

A fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.

In caso di persistente inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ovvero del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale), si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario *ad acta*, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati.

Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario *ad acta*, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare; inoltre, si ribadisce quanto sopra evidenziato a proposito della previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Si fa riserva, in caso di intervento del commissario *ad acta*, di liquidare il relativo compenso - a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnando alla prima il termine in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al secondo di adottare entro il termine in motivazione il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

- nomina commissario *ad acta* il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà

in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;

- condanna il resistente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge;
- dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario *ad acta* presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

